SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2401

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 4

Disegno di legge ..... » 5

Testo del decreto-legge ..... » 6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto è diretto a ricondurre su un piano di equità il riparto degli oneri derivanti dal finanziamento dell'ultima *tranche* degli incrementi delle cosiddette pensioni d'annata, originariamente definiti con il decreto-legge n. 409 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1991.

La decorrenza di tali incrementi, com'è noto, ha subìto, per esigenze connesse allo stato della finanza pubblica, diversi differimenti, da ultimo con l'articolo 17, comma 4, della legge n. 724 del 1994 (provvedimento «collegato» alla legge finanziaria 1995).

Con il comma 5 del medesimo articolo 17 è stato anche stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sarebbero stati adottati i necessari aumenti contributivi diretti a fronteggiare i conseguenti oneri, così come risultanti dalla manovra di finanza pubblica per il triennio 1995-1997.

Circa il riparto dei predetti incrementi contributivi tra datore di lavoro e lavoratori, criterio espressamente richiamato nel citato comma 5 dell'articolo 17 della citata legge n. 724 del 1994, in sede di approvazione di tale disposizione è stato possibile considerarlo - in assenza in quel momento di una gestione pensionistica per i dipendenti statali - solo con riferimento ai restanti settori lavorativi interessati. La conseguenza è quella che il previsto incremento contributivo, pari allo 0,6 per cento della retribuzione, è ripartibile sulla base della vigente legislazione, per la generalità dei settori, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore. Per i dipendenti statali, viceversa, l'intero incremento contributivo risulta a loro carico.

Tale effetto discriminante sarebbe però superabile con effetto dal 1° gennaio 1996, in quanto, in conseguenza della riforma pensionistica, operando da tale data anche per i dipendenti dello Stato una specifica gestione, è ora possibile riferire anche al datore di lavoro Stato i contributi di finanziamento della gestione.

La disposizione proposta è, pertanto, diretta a ricondurre ad equità la vicenda estendendo anche al settore statale il richiamato criterio di riparto degli oneri in argomento.

RELAZIONE TECNICA

La norma è diretta ad estendere, con riferimento all'onere derivante dall'ultima *tranche* delle cosiddette pensioni d'annata, anche al settore pubblico, il criterio di riparto dell'onere tra datore di lavoro e lavoratori (rispettivamente due terzi ed un terzo), previsto per il settore privato. Ne conseguono minori entrate contributive provenienti dai lavoratori pari a due terzi di quelle indicate nel prospetto n. 1 della legge finanziaria 1996 (atto Senato n. 2156 approvato dal Parlamento) e pertanto pari a circa lire 310 miliardi annui (punto A 1).

Il predetto onere si riduce poi a lire 240 miliardi annui, tenuto conto della conseguente riduzione dell'effetto indotto in termini di minori entrate tributarie, connesso al sopprimendo incremento contributivo a carico dei lavoratori (punto C 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 1 del 2 gennaio 1996.*

Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Riparto degli oneri)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.

Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e relative proiezioni

per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alla V categoria economica, per importi corrispondenti alla percentuale dell'1 per cento, intendendosi correlativamente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa e con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno, a rate di ammortamento di mutui, ai trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), alle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), all'estero (codice economico 5.8.0.), alle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.), nonchè dei capitoli 5941, 4630, 4633, 4634 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI – TREU – MASERA

Visto, *il Guardasigilli:* DINI